CAMERA DEI DEPUTATI N. 651

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ROMANATO, CERRETI ALFONSO, MARENGHI, GAGLIARDI, FRANCESCHINI, TITOMANLIO VITTORIA, ELKAN, PITZALIS

Presentata il 2 dicembre 1958

Modifica del ruolo organico dei vice provveditori agli studi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, venivano decentrati ai provveditorati agli studi i servizi inerenti la carriera degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale che prima erano di competenza del Ministero della pubblica istruzione. Praticamente si è riversata così sui provveditorati agli studi una tale mole di lavoro da indurre il legislatore a contemplare, nell'articolo 9 dello stesso sopra citato decreto, una revisione dei ruoli organici di questi Uffici scolastici provinciali, nel quadro della legge delega per la riforma della burocrazia.

Tale revisione, così chiaramente preannunciata, si direbbe quasi promessa dallo stesso legislatore, si rendeva indispensabile anche per lo sviluppo sempre crescente che aveva subito il processo di espansione delle attribuzioni dei provveditorati agli studi, dopo la precedente revisione degli organici attuata nel 1948. A dare l'idea dell'ampiezza di questo sviluppo basterà citare i seguenti dati:

— il numero degli insegnanti elementari è salito da 120 mila ad oltre 190;

— il numero del personale direttivo ed insegnante della scuola secondaria è aumentato di oltre 20 mila unità, mentre supera di gran lunga il migliaio il numero degli istituti e scuole di istruzione media di ogni ordine di nuova istituzione;

— la scuola popolare ha raggiunto una frequenza di circa 600 mila persone ogni anno tra corsi popolari e corsi di richiamo scolastico, senza tener conto dei centri di lettura e dei corsi di rieducazione che sono ormai divulgati ovunque;

— i provvedimenti relativi all'edilizia scolastica hanno avuto un incremento notevolissimo, specie dopo l'emanazione della legge 9 agosto 1954, n. 645, che disponeva provvidenze straordinarie a tal fine.

Per queste comprovate esigenze il Ministero della pubblica istruzione aveva predisposto un provvedimento che, in attuazione della legge delega, tendeva a ridimensionare i provveditorati agli studi.

In sede governativa è stato però disposto, con decreto delegato, solo l'aumento di 500 posti dell'organico della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi e la istituzione, negli stessi uffici, di un ruolo di concetto amministrativo di 500 posti. Nulla è stato disposto per la carriera direttiva.

È da rilevare subito che i suddetti 1.000 posti in effetti non modificano la situazione numerica del personale delle carriere di concetto ed esecutive dei provveditorati agli studi, perché, successivamente alle nuove assunzioni in detti posti, devono essere re-

stituiti all'insegnamento altrettanti insegnanti elementari che attualmente prestano servizio nei provveditorati stessi.

Quindi, sostanzialmente, il ridimensionamento dei provveditorati agli studi auspicato dal Ministero della pubblica istruzione per le esigenze sopra ricordate, e come si è detto, chiaramente preannunciate dallo stesso legislatore nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, non è avvenuto. Rimane perciò tutt'oggi la situazione degli organici del 1948. Se tuttavia questa situazione è nel suo complesso del tutto inadeguata alle attuali attribuzioni dei provveditorati agli studi, c'è peraltro una situazione particolare che desta seria preoccupazione ed è motivo di viva apprensione per l'efficienza dei servizi.

Gli organici attuali dei provveditorati agli studi prevedono soltanto 45 vice-provveditori, vale a dire meno di mezzo vice-provveditore per provincia, mentre, per esempio, gli organici delle Prefetture, delle Questure e delle Intendenze di finanza comprendono rispettivamente 170 vice-prefetti, senza contarsi 175 vice prefetti ispettori, 110 vice questori e 170 viceintendenti.

Accade così che, mentre nei suddetti uffici la funzione vicaria è sempre esercitata da funzionari qualificati, ci sono molti provveditorati agli studi nei quali l'unico funzionario direttivo è il provveditore, il quale, non potendo contare, per lo svolgimento della complessa attività normativa, in applicazione delle leggi e dei regolamenti scolastici, su altri funzionari qualificati e direttamente responsabili, secondo il nuovo statuto, deve affidare uffici e incarichi importanti e delicati o a funzionari di qualifica inferiore o addirittura a persone non appartenenti ai ruoli dell'amministrazione, capi di istituto, ispettori, insegnanti i quali spesso devono emettere pareri o decisioni in materia concernente i propri colleghi o... competitori.

La delicatezza e la gravità di tale situazione risultano evidenti se si considera che ogni provveditorato agli studi, senza calcolare il personale insegnante fuori ruolo che, come è noto, è ancora in numero altissimo, amministra in media oltre 1.500 insegnanti elementari e medi, di ruolo; e tale cifra nei provveditorati dei capoluoghi di regione si si triplica o addirittura si quadruplica.

Per tutto questo personale è enorme la quantità di provvedimenti da adottare, provvedimenti che, dalla nomina in ruolo al collocamento in pensione, investono non pochi e non trascurabili interessi di carriera di tutta la categoria degli insegnanti elementari e medi.

Risulta quindi assai evidente la necessità che, sia per la garanzia del buon andamento del servizio e sia per l'interesse degli stessi insegnanti, che si riflette poi nell'interesse della scuola, venga assicurata in ogni provveditorato agli studi la presenza di almeno un funzionario dirigente direttamente responsabile, e perciò, a norma del nuovo statuto, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e di almeno due di essi, nei provveditorati dei capoluoghi di regione.

Nell'attuale ruolo della carriera direttiva dei provveditorati agli studi, il funzionario, la cui qualifica corrisponde a quella del direttore di sezione, è il vice provveditore, il cui ruolo, come sopra si è ricordato, comprende attualmente solo 45 posti.

È pur vero che la suddetta carriera direttiva comprende anche il ruolo dei consiglieri, ma si deve far rilevare che non può essere affidato a detti titolari lo svolgimento di attività normativa in applicazione di leggi e regolamenti, essendo questa attribuita, a norma dell'articolo 164 del nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, solo ai direttori di sezione, e quindi nel nostro caso, ai vice provveditori. L'articolo 159 dello stesso decreto attribuisce infatti ai consiglieri soltanto compiti di collaborazione e di certificazione.

D'altronde il provveditore agli studi non è in grado ormai di seguire, con azione diretta e continua, tutto il complesso svolgimento delle più disparate operazioni amministrative del suo ufficio, poiché egli è sempre più assorbito da quella generale e superiore attività di coordinamento tra la scuola e l'amministrazione scolastica e di collegamento tra la scuola e le autorità locali ed i vari enti pubblici interessati.

La maggiore spesa che deriva dalla estensione del ruolo dei vice provveditori da 45 a 130 (vale a dire uno per provincia e almeno due nei capoluoghi di regione e nelle città più popolate) può trovare la sua compensazione nella riduzione del ruolo dei consiglieri di 3ª classe della stessa categoria di 34 unità, comportando tale riduzione un risparmio quasi pari alla nuova spesa.

Con questa notevole riduzione il ruolo dei consiglieri rimane complessivamente di 256 unità, numero sufficiente e congruo, sia perché mantiene la proporzione tra i ruoli dei funzionari delle due diverse qualifiche, sia perché, con la istituzione della carriera di

concetto amministrativa, ogni provveditorato avrà anche un certo numero di segretari, sia infine perché non diminuisce sensibilmente il numero dei consiglieri, la cui media rimane di circa 3 per ogni provveditorato agli studi.

In conclusione si può sicuramente affermare, alla luce dei dati suesposti, che la presente proposta di legge trova la sua piena giustificazione nell'interesse del servizio e ci pare meriti accoglimento anche perché, avendo indicati, a norma dell'articolo 81 della Costituzione i fondi per la maggior spesa, non aggrava di nuovo onere il bilancio dello Stato.

Perciò i proponenti confidano che il Parlamento vorrà dare ad essa la sua approvazione, anche tenendo presenti i nuovi e importantissimi compiti che i provveditorati agli studi saranno chiamati tra breve ad assolvere in relazione al piano decennale per la scuola.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

A parziale modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, e della allegata tabella il ruolo organico dei vice provveditori agli studi è fissato in 130 posti.

Il ruolo organico dei consiglieri di 3ª classe. della stessa carriera è diminuito di 34 unità.

Al maggior onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con la somma che si ricava dalla riduzione del ruolo organico dei consiglieri di 3ª classe.